

Consiglio Presbiterale Diocesano - statuto - 2011
STATUTO DEL CONSIGLIO PRESBITERALE DIOCESANO

L.V.D. CII (2011) pp. 40-47

Considerato che il Consiglio Presbiterale Diocesano è un gruppo di sacerdoti che, rappresentando il presbiterio, ha il compito di “*coadiuvare il Vescovo nel governo della diocesi, a norma del diritto, affinché venga promosso nel modo più efficace il bene pastorale della porzione di popolo di Dio a lui affidata*” (Can. 495 § 1);

Affinché il medesimo Consiglio possa, in conformità alle indicazioni del 37° Sinodo Diocesano, conseguire nel modo più efficace le proprie finalità;

A norma del Can. 496,

con il presente
ATTO

promulghiamo *ad experimentum* per tre anni lo *Statuto* del Consiglio Presbiterale Diocesano, allegato al presente decreto.

Bergamo, 18 gennaio 2011

+ Francesco Beschi, Vescovo

Don Gianluca Marchetti, Cancelliere Vescovile

Statuto del Consiglio Presbiterale Diocesano

1. Natura, competenze

Art. 1

Il Consiglio Presbiterale Diocesano (CPr) è costituito da presbiteri rappresentanti l'intero presbiterio, come il senato del Vescovo; ad esso spetta coadiuvare il Vescovo nel governo della Diocesi, a norma del diritto, affinché venga promosso nel modo più efficace il bene pastorale della porzione del popolo di Dio a lui affidata (cf. can. 495 § 1).

Art. 2

Il CPr è presieduto dal Vescovo.

Il CPr è convocato dal Vescovo a cui spetta determinare le questioni da trattare, sentendo anche le proposte dei Consiglieri (cf. can. 500 § 1).

Art. 3

Il CPr ha voto consultivo; il Vescovo ne richiede il parere negli affari di maggiore importanza, ma ha bisogno del suo consenso solo nei casi espressamente previsti dal diritto (cf. can. 500 § 2).

A norma del diritto universale, il Vescovo è tenuto a sentire il Consiglio, nei seguenti casi: celebrazione del Sinodo diocesano (cf. can. 461 § 1); l'erezione, la soppressione e la modifica rilevante delle parrocchie (cf. can. 515 § 2); la destinazione delle offerte parrocchiali e la remunerazione dei sacerdoti con funzioni parrocchiali (cf. can. 531); la remunerazione dovuta dagli enti ecclesiastici ai sacerdoti che esercitano presso di essi il ministero (cf. art. 33 delle "Norme circa gli enti e i beni ecclesiastici in Italia"); l'istituzione dei Consigli pastorali parrocchiali (cf. can. 536 § 1); la costruzione di una nuova chiesa (cf. can. 1215 § 2); la riduzione a uso profano di una chiesa (cf. can. 1222, § 2); l'imposizione di un tributo alle persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo (cf. can. 1263).

Non sono pertinenti al CPr le questioni relative allo stato delle persone fisiche, né quelle relative a nomine, rimozioni, trasferimenti.

Art. 4

Fra i membri del CPr, il Vescovo nomina liberamente alcuni sacerdoti per costituire il Collegio dei Consultori, con i compiti determinati dal diritto (cf. can. 502).

Su proposta del Vescovo, il CPr costituisce stabilmente un gruppo di Parroci con i quali il Vescovo deve trattare della rimozione di un Parroco dal suo ufficio o dell'imposizione del suo trasferimento (cf. cann. 1742 § 1 e 1750).

2. Composizione, designazione, durata in carica

Composizione

Art. 5

Il CPr si articola in: 1. Presidente; 2. Assemblea; 3. Segreteria.

1. Il Presidente dell'assemblea è il Vescovo, che la convoca e la presiede.
2. L'Assemblea si compone di membri eletti, membri di diritto, membri indicati dal Vescovo, secondo quanto stabilito dall'apposito Regolamento elettorale.
3. La Segreteria è nominata dal Vescovo.

Modalità di designazione

Art. 6

A norma del can. 498 hanno diritto attivo e passivo di elezione in ordine alla costituzione del CPr:

- a) tutti i sacerdoti secolari incardinati nella Diocesi;
- b) i sacerdoti secolari non incardinati nella Diocesi e i sacerdoti membri di un istituto religioso o di una società di vita apostolica i quali, dimorando nella Diocesi, esercitano in suo favore, su incarico dell'Ordinario diocesano, qualche ufficio.

Norme elettorali specifiche vengono stabilite in occasione delle elezioni.

Durata in carica

Art. 7

Il CPR nel suo insieme si rinnova ogni cinque anni (cf. can. 501 § 1). Allo scadere del mandato, il Vescovo dà avvio con proprio decreto alle procedure necessarie per il rinnovo del Consiglio e, una volta avvenute le elezioni, lo costituisce per il successivo quinquennio.

Art. 8

I singoli Consiglieri decadono dall'incarico: per dimissioni, presentate al Vescovo e da lui accettate; per trasferimento ad altro vicariato, nel caso di consiglieri rappresentanti vicariali; per trasferimento ad altro incarico nel caso di consiglieri eletti dai Collegi speciali o membri in ragione del proprio ufficio; per trasferimento ad altra Diocesi nel caso di presbiteri religiosi designati secondo il Regolamento elettorale; per assenze ingiustificate; per altre cause previste dal Regolamento elettorale o dal diritto (cf. can. 184).

Art. 9

Tutti i presbiteri presenti in Consiglio in forza di un'elezione, qualora decadessero per qualsiasi motivo, verranno sostituiti, a seconda dei casi, o dal primo dei candidati non eletti durante le votazioni in cui è stato costituito il Consiglio in carica ovvero con nuove elezioni. I consiglieri che fanno parte del Consiglio in virtù del loro ufficio, qualora decadano da quest'ultimo, saranno sostituiti dai loro successori. Il Vescovo potrà sostituire liberamente quei membri del Consiglio che vi fanno parte in virtù di una sua nomina e che, per una qualsiasi ragione, sono decaduti dal Consiglio. I Consiglieri così subentrati durano in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.

3. La Segreteria

Art. 10

Il CPR ha una Segreteria di almeno tre membri nominata dal Vescovo tra i membri del Consiglio. La Segreteria resta in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio. Alla Segreteria potrà essere cooptata una o più persone, non facenti parte del Consiglio Presbiterale, con funzioni ausiliarie.

Art. 11

Spetta alla Segreteria:

- a) tenere l'elenco aggiornato dei Consiglieri, provvedendo agli adempimenti necessari per le sostituzioni nel corso del mandato del CPR;
- b) curare la redazione dell'ordine del giorno;
- c) ricevere le proposte per la formulazione dell'ordine del giorno, le richieste per la convocazione delle sessioni straordinarie, le interpellanze rivolte al Vescovo;
- d) trasmettere ai Consiglieri, nei termini stabiliti, l'avviso di convocazione, l'ordine del giorno delle sessioni e i relativi strumenti di lavoro;
- e) notare le assenze e ricevere le note di giustificazione;
- f) redigere il verbale delle sessioni, raccogliere notizie e documentazioni riguardanti l'attività del Consiglio e tenerne l'archivio.

4. Le sessioni, lo svolgimento delle sessioni e l'ordine del giorno

Le sessioni

Art. 12

Il CPr si riunisce in sessione ordinaria almeno quattro volte all'anno.

Art. 13

Il CPr può essere convocato in sessione straordinaria, su iniziativa del Vescovo o su richiesta della maggioranza assoluta dei Consiglieri.

I Consiglieri che richiedono la convocazione dovranno presentare istanza scritta alla Segreteria, precisando i temi da trattare all'ordine del giorno.

La convocazione dovrà essere fatta entro un mese dalla data in cui è stata presentata la richiesta.

Art. 14

I membri del CPr hanno il dovere di partecipare personalmente tutte le volte che sono convocati, non possono quindi farsi rappresentare. La loro presenza è richiesta per tutta la durata della sessione.

L'assenza deve essere giustificata alla Segreteria o prima della sessione o entro dieci giorni dall'avvenuto svolgimento. L'assenza ingiustificata dalle sessioni del Consiglio per tre volte, anche non consecutive, comporta la decadenza, salvo diverso giudizio del Vescovo.

Lo svolgimento delle sessioni

Art. 15

Il Vescovo presiede le sessioni personalmente o per mezzo del vicario generale.

Art. 16

Prima di ogni sessione viene messo a disposizione dei Consiglieri il verbale della sessione precedente, per eventuali osservazioni o integrazioni da presentare al segretario. In assenza di opposizioni, il verbale si ritiene approvato.

Art. 17

Dovendo trattare argomenti che esigono una competenza specifica, il Vescovo può invitare alle sedute del Consiglio taluni esperti, sacerdoti o laici, che illustrino gli aspetti del problema. Essi non hanno però diritto di voto.

Art. 18

I Consiglieri che intendono intervenire nella discussione dovranno chiedere la parola.

Gli interventi non devono superare un tempo ragionevole. L'eventuale testo scritto degli interventi deve essere consegnato alla Segreteria entro dieci giorni dall'avvenuto svolgimento della sessione.

Art. 19

Il Vescovo può chiedere al Consiglio di studiare e discutere un argomento suddividendosi in gruppi.

Art. 20

Al termine della sessione la Segreteria formula eventuali mozioni conclusive da sottoporre a votazione. Sulle singole mozioni l'Assemblea adotta le proprie deliberazioni ordinariamente nella sessione successiva, oppure nella stessa sessione, se così decide l'Assemblea col consenso del Vescovo.

Art. 21

Il voto verrà espresso in via ordinaria per alzata di mano o, su richiesta del Vescovo, per appello nominale ovvero, su richiesta di un quinto dei membri del Consiglio e con approvazione del Vescovo, a scrutinio segreto.

Per le operazioni di voto a scrutinio segreto, verranno designati dal Consiglio, su proposta del segretario, di volta in volta, gli scrutatori.

Art. 22

L'Assemblea delibera validamente quando è presente la maggioranza assoluta dei Consiglieri. Le deliberazioni dell'Assemblea risulteranno approvate se votate a maggioranza assoluta dei presenti.

L'ordine del giorno**Art. 23**

L'ordine del giorno delle sessioni è stabilito dal Vescovo e viene redatto dalla Segreteria.

Art. 24

Ogni Consigliere, per tramite della Segreteria, può presentare al Vescovo proposte per l'iscrizione di determinati argomenti all'ordine del giorno.

Il Vescovo inserirà nell'ordine del giorno gli argomenti, pertinenti al Consiglio, la cui trattazione è domandata dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio, con richiesta scritta presentata alla Segreteria.

Art. 25

La Segreteria cura la spedizione dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno almeno quindici giorni prima delle sessioni.

5. Rapporti con il presbiterio e altri organismi diocesani**Rapporti con il presbiterio****Art. 26**

Ogni Consigliere rappresenta tutto il presbiterio, senza vincolo di mandato. Proprio per questo il Consigliere deve impegnarsi a preparare le sessioni del Consiglio nelle riunioni del clero e a dare relazione dell'attività del Consiglio ai confratelli. I presbiteri religiosi facenti parte del Consiglio provvederanno secondo le modalità più opportune a forme analoghe di rapporto con i loro confratelli.

Rapporto con il Collegio dei Consultori

Art. 27

Il Collegio dei Consultori (CoCo), formato da membri del CPr scelti dal Vescovo, collabora più strettamente con il Vescovo nelle modalità previste dal diritto (cf. can. 502), sentendosi partecipe della cura pastorale propria di tutto il presbiterio e in particolare del CPr.

È opportuno quindi che vengano mantenuti stretti rapporti tra i due organismi.

In particolare:

- a) una volta all'anno il CoCo dà relazione al CPr circa la propria attività;
- b) soprattutto in occasione della relazione annuale il CPr può offrire al CoCo pareri e suggerimenti circa la sua attività;
- c) il CoCo può richiedere al Vescovo di sentire il CPr su determinati argomenti di per sé di competenza del Collegio, ma rilevanti per il presbiterio diocesano.

Art. 28

In sede vacante il CPr cessa e i suoi compiti sono svolti dal CoCo; entro un anno però dalla presa di possesso, il nuovo Vescovo deve costituire il CPr (cf. can. 501 § 2).

Rapporti con il Consiglio Pastorale Diocesano

Art. 29

Consapevoli di essere entrambi organismi di partecipazione ecclesiale e di collaborazione al governo pastorale del Vescovo, il CPr e il Consiglio Pastorale Diocesano cercano di favorire in ogni modo una profonda relazione tra loro. Spetta, in particolare, ai presbiteri membri di entrambi i Consigli promuovere lo scambio reciproco tra i due Consigli.

Rapporti con gli altri organismi diocesani

Art. 30

Pienamente inserito nella pastorale diocesana, il CPr ricerca gli opportuni collegamenti anche con gli altri organismi, con gli Uffici di Curia e con le diverse realtà ecclesiali diocesane.

6. Pubblicità degli atti del Consiglio Presbiterale

Art. 31

I verbali delle sessioni del CPr, redatti dalla Segreteria e approvati dal Consiglio stesso e dal Vescovo (cf. can. 500 § 3), sono conservati nell'archivio diocesano e pubblicati su *La Vita Diocesana*.

7. Norme finali

Art. 32

Le spese per il funzionamento del CPr sono a carico della Diocesi.

Art. 33

Se il CPr non adempie il compito affidatogli per il bene della Diocesi, oppure ne abusa gravemente, può essere sciolto dal Vescovo, dopo aver consultato il Metropolita. Entro un anno, però, il CPr deve essere ricostituito (cf. can. 501 § 3).

Art. 34

Le norme del presente Statuto possono essere modificate dal Vescovo di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei Consiglieri.